



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE PER L'ATTIVITA' CHIRURGICA IN LAPAROSCOPIA OCCORRENTE PER MESI TRENTASEI ALL' AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E ALL' ASL CN1

**GARA N. 8962596
CIG N. 9670890EE1**

Struttura Complessa ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Corso Carlo Brunet, 19/A
12100 Cuneo
PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it



Art.1	PREMESSE.....	3
Art.2	GESTIONE DEI CONTRATTI	3
Art.3	QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
Art.4	DURATA DEL CONTRATTO	5
Art.5	RINNOVO DEL CONTRATTO	5
Art.6	CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA STRUMENTAZIONE	5
Art.7	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE	7
Art.8	PENALITA' RELATIVE ALLA STRUMENTAZIONE	8
Art.9	ORDINATIVI E CONSEGNE DEL MATERIALE DI CONSUMO	9
Art.10	ACCETTABILTA' DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO	10
Art.11	INADEMPIENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO	10
	Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.....	10
Art.12	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11
Art.13	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	11
Art.14	INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	12
Art.15	AVVISI DI SICUREZZA	12
Art.16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art.17	DIRITTO DI RECESSO	13
Art.18	GARANZIA DEFINITIVA.....	13
Art.19	FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO	14
Art.20	MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	14
Art.21	SPESE	15
Art.22	INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI	15
Art.23	FORO DI COMPETENZA.....	15
Art.24	RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.....	15



Art.1 PREMESSE

Il presente capitolato disciplina la fornitura in service di apparecchiature per aspirazione e irrigazione per l'attività chirurgica in laparoscopia occorrente per mesi trentasei all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e ASL CN1.

Si precisa che l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle assume i compiti di Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura e che ciascuna Azienda Sanitaria, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto all'altra nella stipula e nelle seguenti fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali.

Art.2 GESTIONE DEI CONTRATTI

A seguito dell'espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l'aggiudicazione e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria per la propria singola quota di fornitura, l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione della garanzia definitiva;
- stesura e sottoscrizione del contratto;
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di modifica del contratto ai sensi della vigente normativa;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo che potrà annullare l'aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.



Art.3 QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

Lotto n. 1:

Descrizione prodotti	Fabbisogno presunto complessivo ASO S.CROCE E CARLE	Fabbisogno presunto complessivo ASL CN 1
<p><u>APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE PER L'ATTIVITA' CHIRURGICA IN LAPAROSCOPIA</u></p> <p>Sistema "carrellabile" combinato di aspirazione irrigazione a flusso continuo, con regolazione sia del sistema del riscaldamento della soluzione sia del sistema di regolazione della pressione del flusso di irrigazione.</p> <p>Il sistema dovrà inoltre garantire il mantenimento costante della temperatura impostata.</p> <p>Sistema che dovrà essere consegnato <u>in uso accessorio gratuito</u> al contratto di fornitura.</p>	<p>n. 5 (di cui n. 1 con doppia camera)</p>	<p>n. 9 (di cui n. 2 con doppia camera)</p>
<p><u>MATERIALE DI CONSUMO</u></p>		
Set monouso per lavaggio e aspirazione	n. 4.500	n. 7.500
Cannula monouso lunghezza 330 mm. circa diametro 5 mm. circa con sistema antigoccia	n. 4.800	n. 6.900
Cannula monouso lunghezza 450 mm. circa diametro 5 mm. circa	n. 1.200	n. 300
Cannula monouso lunghezza 330 mm. circa diametro 10 mm. circa	n. 300	n. 300
Set monouso a doppia via per uso urologico	n. 900	n. 1.500
Set monouso monovia per resettoscopie	n. 600	n. 600
Set monouso per ureterosopia flessibile con uso laser	n. 1.500	n. 1.300



I quantitativi del materiale di consumo sopra indicati sono presunti e pertanto non vincolano le Aziende Sanitarie; qualora nel corso del periodo contrattuale si rendano necessarie quantità superiori o inferiori, la Ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta e dovrà effettuare la fornitura alle condizioni contrattuali vigenti.

Art.4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è da intendersi per trentasei mesi con decorrenza dalla data avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto.

L'Amministrazione appaltante si riserva tuttavia la facoltà di prorogare la fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art.5 RINNOVO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo massimo di mesi trentasei qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall'Amministrazione.

Art.6 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLA STRUMENTAZIONE

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla Ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con il Direttore della Struttura interessata o suo delegato, sia con le strutture di Ingegneria Clinica delle varie Aziende Sanitarie, mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Tassativamente prima del collaudo dovranno essere forniti i manuali d'istruzione in italiano, in formato elettronico pdf.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria:

- a) le spese di imballo, trasporto fino ai locali di installazione e facchinaggio;
- b) tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza che le Aziende Sanitarie abbiano a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara; la ditta dovrà quindi fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti in condizioni di efficienza e di sicurezza. In generale, qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione e utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta aggiudicataria.
- c) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.



Per le varie Aziende Sanitarie i luoghi di consegna saranno i seguenti:

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

La strumentazione dovrà essere consegnata non oltre 30 giorni dalla formale richiesta presso il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Via Monte Zovetto n. 23 - CUNEO (c/o Ospedale S. Croce) orario accettazione: 8,00-12,30 / 14-16 e recapitata direttamente nei locali della Struttura destinataria.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE CN1

Le apparecchiature dovranno essere consegnate non oltre entro 30 giorni dalla formale richiesta in parte presso il Presidio Ospedaliero di Mondovì via S. Rocchetto, 99 - Cuneo e in parte presso il Presidio Ospedaliero di Savigliano via Ospedali, 14 - Cuneo orario accettazione: 8,00-12,30 / 14-16 e recapitata direttamente nei locali delle Strutture destinatarie.

L'Amministrazione di ciascuna ASR potrà comunicare eventuale termine superiore a quanto sopra indicato per motivate esigenze tecnico/organizzative da parte della struttura interessata.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L'Azienda Sanitaria, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltretutto potranno essere richieste modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto ed ordinato, nel rispetto della normativa vigente.

Se all'atto del collaudo l'apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate saranno tolte e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

La strumentazione sarà collaudata sotto il profilo clinico-funzionale a cura del personale tecnico della Ditta aggiudicataria insieme al personale della S.C. sanitaria interessata con la partecipazione e presenza del Servizio di Ingegneria Clinica. Il collaudo delle apparecchiature, eseguito in contraddittorio con il fornitore, dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale, al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà

- consegnare le copie originali dei documenti di trasporto e tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica;
- svolgere le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature e le verifiche funzionali eventualmente previste dal costruttore e/o contenute nel manuale delle stesse, con consegna dei



relativi reports debitamente firmati ed accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata all'Ingegneria Clinica;

- consegnare una copia cartacea in italiano del manuale agli utilizzatori e una copia in formato elettronico all'Ingegneria Clinica;
- apporre sulle apparecchiature fornite, in posizione ben visibile, un'etichetta indelebile riportante la dicitura "*Beni di terzi*", i riferimenti della Ditta per le richieste di assistenza tecnica, gli estremi del provvedimento autorizzativo alla consegna, la data di scadenza prevista per la permanenza del bene presso l'Azienda Sanitaria.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l'allacciamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l'installazione.

Al termine previsto del periodo di permanenza delle apparecchiature presso l'Azienda Sanitaria, la ditta dovrà ritirare gli apparecchi dandone formale comunicazione all'Ingegneria Clinica.

Art.7 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere una garanzia con assistenza e manutenzione del tipo FULL-RISK per tutta la durata contrattuale, decorrente dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature.

Detta garanzia dovrà coprire:

- 1) garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.);
- 2) manutenzione completa della strumentazione offerta come segue:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del costruttore (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà rispettare il numero previsto degli interventi dichiarati nel corso dei quali saranno eseguite le operazioni contemplate dalle check lists fornite dal produttore con rilascio dei reports relativi; oltre che in sede di collaudo funzionale, la ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire con periodicità annuale le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle strutture di Ingegneria Clinica.

A conclusione di ciascun intervento di manutenzione preventiva, i tecnici della Ditta dovranno applicare sulle apparecchiature etichette indelebili riportanti la data di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e funzionali e il periodo di validità delle stesse, in modo che il personale utilizzatore possa avere immediata contezza del loro stato di verifica. Tali etichette dovranno essere posizionate preferibilmente vicino ai dati di targa dell'apparecchio. In occasione degli interventi successivi, quelle riferite agli interventi precedenti dovranno essere rimosse, oppure nascoste dall'etichetta più recente.

I rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi: oltre al numero di serie, o di configurazione adottato dalla Ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell'attività, essere



controfirmati da parte del personale delle Aziende Sanitarie ed essere consegnati in copia alle Ingegnerie Cliniche;

b) manutenzione correttiva (su chiamata)

Onde porre rimedio ad occasionali problemi tecnici la manutenzione correttiva è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale e comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'attrezzatura nella configurazione fornita e necessaria al buon funzionamento. Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

- assistenza telefonica: numero illimitato di interventi su chiamata per un primo tentativo di risoluzione assistita dei guasti;
- assistenza in loco: tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative consecutive dalla chiamata, esclusi sabato e festivi; se il guasto non fosse riparabile con conseguente fermo macchina, entro 2 gg lavorativi dal primo intervento, deve essere garantita la sostituzione dello strumento.

Rientrano in quest'ambito anche tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza;

c) manutenzione evolutiva

Per l'apparecchiatura e per ciascun dispositivo opzionale installato il fornitore dovrà erogare a proprio carico onere e spese un servizio volto ad aggiornare l'hardware e il software in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

La Ditta deve dichiarare:

- a) caratteristiche organizzative del servizio di manutenzione / assistenza tecnica specificando la sede del Centro di assistenza competente, modalità di contatti immediati, il numero dei Tecnici disponibili presso tale sede ed eventuali centri alternativi in grado di soddisfare le esigenze del momento;
- b) eventuali condizioni migliorative relative ai tempi di intervento rispetto a quanto richiesto al precedente punto 2 b).

Art.8 PENALITA' RELATIVE ALLA STRUMENTAZIONE

Ritardi consegna strumentazione

Qualora la Ditta non provvedesse alla consegna delle apparecchiature relative alla fornitura in oggetto, nei termini stabiliti, si procederà come segue:

- 1) per un ritardo ingiustificato fino a 30 giorni ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale **nella misura giornaliera del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale;**
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni ciascuna Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.



Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica

Per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'Amministrazione potrà applicare una penale **nella misura giornaliera del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**

Ai sensi della vigente normativa l'importo complessivo delle penali non potrà essere comunque superiore al 20% dell'ammontare netto dell'importo contrattuale.

Art.9 ORDINATIVI E CONSEGNE DEL MATERIALE DI CONSUMO

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata, entro 10 giorni dalla richiesta, franco Magazzini dell'Azienda Sanitaria ordinante.

In casi particolari, qualora l'Azienda dichiari l'ordine "urgente", la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data della richiesta.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

Fino al momento della consegna presso il magazzino dell'Azienda Sanitaria, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento di merce.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall'Azienda Sanitaria saranno a totale carico della Ditta.

I prodotti consegnati dovranno avere validità residua non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della validità massima prevista.



Art.10 ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO

Il controllo quantitativo del materiale di consumo verrà effettuato all'atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino di ogni singola Azienda Sanitaria e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se privati del loro imballaggio originario. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione di tali prodotti entro due giorni lavorativi con materiale idoneo.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

In pendenza ed in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a disposizione del Fornitore a suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione per l'eventuale degrado e deprezzamento che il materiale dovesse subire.

Art.11 INADEMPIENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, ciascuna Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'Azienda Sanitaria ordinante potrà applicare a carico del fornitore inadempiente **una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.**

Le eventuali penalità ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già



effettuate. Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, ciascuna Azienda Sanitaria avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante posta elettronica certificata.

Art.12 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Personale Laureato e Tecnico della Struttura utilizzatrice dovrà essere istruito e addestrato, in loco, all'uso dei sistemi tecnologici forniti tramite corsi in orari concordati con le Aziende Sanitarie interessate; detto corso di addestramento dovrà essere ripetuto nell'ipotesi di un aggiornamento tecnologico del sistema nel corso del periodo contrattuale.

Per alcuni operatori dovranno prevedersi corsi di approfondimento e risoluzione dei problemi tecnici da tenersi presso la sede della Ditta aggiudicataria; tutti i corsi devono intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria. Modalità e tempistiche dei corsi dovranno essere concordate con il Direttore della Struttura interessata.

Art.13 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all'accesso presso l'Azienda Sanitaria ordinante, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 pubblicato sul sito internet di ciascuna Azienda Sanitaria di riferimento.

A tal fine la Ditta offerente dovrà trasmettere opportuna dichiarazione avvalendosi del modello **Allegato n.7** del Disciplinare di Gara.

Oneri della sicurezza

In relazione alle attività connesse allo svolgimento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full-risk, per ciascuna Azienda Sanitaria è stato predisposto un D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) - **Allegati n.8 e 8 bis** del Disciplinare di Gara - in quanto sono riscontrabili interferenze con le attività aziendali per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.



I costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza (cioè l'importo degli oneri per rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso) a carico di ciascuna Azienda Sanitaria sono riportati nei D.U.V.R.I.

I D.U.V.R.I. dovranno essere sottoscritti dalla Ditta partecipante previe successive eventuali modifiche e/o integrazioni in caso di aggiudicazione.

Art.14 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a dare comunicazione ad ogni Azienda Sanitaria delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Le parti potranno ritenere esteso il capitolato anche ai dispositivi posti dalla Ditta affidataria successivamente in commercio o comunque non contemplate nell'offerta, qualora le Aziende Sanitarie riterranno tali prodotti innovazione tecnologica meritevole di applicazione in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati.

In relazione a tali beni la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le medesime condizioni economiche dei prodotti sostituiti o affiancati.

A tal fine le Strutture Amministrative competenti sono autorizzate dall'Amministrazione di ogni Azienda Sanitaria ad introdurre detti dispositivi nei limiti del budget assegnato e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture Sanitarie interessate.

Art.15 AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente e al fine di non incorrere in gravi irregolarità, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici – presso le SS.CC. Farmacie Ospedaliere dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo e dell'ASL CN1 – tramite lettera di informazioni di sicurezza (Avvisi di Sicurezza) nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Art.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che la risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'Azienda contraente deliberi di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile, dando comunicazione di tale volontà all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:



- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'Art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura di gara;
- ingiustificata sospensione della fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Azienda contraente avrà il diritto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla Ditta appaltatrice secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.17 DIRITTO DI RECESSO

La stazione appaltante avrà diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con PEC. Si rimanda a quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia ora per allora a qualsiasi spesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art.18 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore di ciascuna Azienda Sanitaria contraente, distinta garanzia definitiva, nella misura del 10%



dell'ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e ciascuna Azienda Sanitaria, salvo l'esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Art.19 FATTURAZIONE ON LINE E PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, **le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica** attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Art.20 MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e la normativa correlata circa la modifica dei contratti in corso di validità.



Art.21 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.22 INIZIATIVE ATTIVATE DA SOGGETTI AGGREGATORI

Ai sensi della normativa vigente, questa Azienda Ospedaliera si riserva di procedere senza indennizzo all'annullamento della procedura di gara o alla risoluzione del contratto qualora, relativamente alla categoria merceologica in argomento, si rendano disponibili Convenzioni attive da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte S.p.A.) ovvero di CONSIP S.p.A.

Art.23 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede a Torino.

Art.24 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.